



REGOLAMENTO DEI PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO DA 40 CFU, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2024, N. 71, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2024, N. 106

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, in linea con quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 75 del 24 aprile 2025, disciplina le modalità di erogazione del Percorso di Specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità da 40 CFU, attivato ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.

Art. 2 – Requisiti di accesso

1. Accedono ai percorsi di formazione, relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, i docenti in possesso del prescritto titolo di accesso che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.
2. Per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell'infanzia, entro il 30 giugno.
3. I requisiti di accesso devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e devono essere autocertificati, ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e della L. n. 183 del 12 novembre 2011, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione. Le dichiarazioni mendaci e/o false sono punibili ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia.
4. Non sono prese in considerazione domande di iscrizione prive di sottoscrizione o non debitamente compilate.
5. La verifica delle autocertificazioni dei requisiti di ammissione sarà effettuata ai sensi della normativa vigente; laddove l'esito di tale verifica fosse negativo, l'Ateneo potrà disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione del/della candidato/a.
6. Il procedimento di verifica del possesso dei titoli richiesti dall'art. 5, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 75 del 24 aprile 2025 sarà effettuato dagli Uffici competenti dell'Ateneo.
7. La verifica dei titoli consta di un controllo su un campione di domande d'iscrizione. Tutte le pratiche esaminate saranno oggetto di verifica successiva a mezzo pec con le Amministrazioni competenti, al fine della conferma ufficiale dei requisiti de quo.
8. Laddove il riscontro da parte dell'Amministrazione competente non avvenga in tempi congrui, l'Ateneo provvederà a sollecitare l'Amministrazione, sospendendo temporaneamente l'emissione del certificato oggetto della procedura di verifica.
9. L'Ateneo si riserva comunque la possibilità, a seguito di verifica, di procedere a revoca del titolo finale, qualora non sussistano i requisiti di accesso e conseguimento.

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda di ammissione

1. L'ammissione al percorso di formazione è subordinata, pena l'esclusione, al rispetto delle indicazioni procedurali dettagliatamente disciplinate nel bando di attivazione.
2. Il mancato rispetto della procedura di presentazione della domanda, ovvero la mancata produzione o l'illeggibilità dei documenti indicati come obbligatori, comporta l'esclusione del candidato dalla procedura.
3. È esclusivo onere del candidato verificare il corretto completamento di tutte le fasi della procedura, che costituisce l'unico procedimento di iscrizione alla selezione.
4. In linea con quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto Ministeriale n. 75 del 24 aprile 2025, in caso di eccedenza delle domande rispetto ai posti disponibili, l'Università stila una propria graduatoria distinta per grado di istruzione, assegnando priorità ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre nel quinquennio di riferimento. A parità di posizione prevale il docente più giovane.
5. Se le richieste non possono essere soddisfatte secondo le previsioni del comma 4 del presente articolo, le eccedenze di iscrizioni saranno trattate con priorità per un ulteriore ciclo di percorsi di formazione, eventualmente autorizzato dal Ministero dell'istruzione e del merito, da concludersi entro il 31 dicembre 2025.
6. L'iscrizione ai percorsi di cui al presente Regolamento preclude la possibilità di iscriversi ai percorsi di formazione previsti ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106

Art. 4 – Contemporanea iscrizione a due corsi di istruzione superiore

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto n. 930 del 29 luglio 2022 del Ministero dell'Università e della ricerca, è consentita entro determinati limiti la contemporanea iscrizione fino a due corsi di studio universitari, purché i corsi di studio appartengano a classi di laurea o di laurea magistrale diverse e si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative, conducendo al conseguimento di due titoli di studio distinti. Il Percorso di Specializzazione sul sostegno da 40 CFU è caratterizzato, ai sensi dell'art. 3, comma 9, del Decreto Ministeriale n. 75 del 24 aprile 2025, dall'obbligo di frequenza pari al 90%: non è, pertanto, compatibile con la contemporanea iscrizione ad altro corso con obbligo di frequenza.

Art. 5 – Percorso didattico e impegno formativo

1. I Percorsi erogati dall'Università ai sensi del presente Regolamento prevedono l'acquisizione di quaranta (40) Crediti Formativi Universitari (CFU).
2. I percorsi si articolano in attività formative obbligatorie relative agli insegnamenti e ai laboratori, questi ultimi diversificati per ciascun grado di istruzione e riferiti alle tematiche indicate nell'Allegato B al decreto ministeriale 30 settembre 2011. Gli insegnamenti forniscono ai corsisti conoscenze relative alle disabilità sensoriali e intellettive ovvero connesse a disturbi del neurosviluppo, assicurando competenze adeguate nelle diverse forme di disabilità. Il tirocinio diretto e il tirocinio indiretto si intendono assolti dal servizio prestato su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici nei cinque anni precedenti.

Art. 6 – Modalità di erogazione e frequenza

1. Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica, comunque sincrona; è consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10 per cento delle ore previste per tali insegnamenti. I laboratori sono svolti esclusivamente in modalità sincrona.
2. Le assenze sono consentite nella misura massima del 10 per cento sul totale delle attività.

3. Le attività formative sono erogate – fatta eccezione per le attività di laboratorio – in modalità sincrona (o asincrona nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo) online su apposita piattaforma dedicata. Sono monitorati l'accesso e la frequenza.
4. Per una regolare rilevazione della frequenza, il candidato deve accedere da un dispositivo idoneo (non è possibile accedere tramite tablet o smartphone) ed avere una connessione a internet stabile e dotata di banda adeguata.
5. In caso di mancata o insufficiente frequenza, di scarso profitto, di mancata regolarità nei pagamenti o di comportamenti comunque censurabili, l'Ateneo può decidere la sospensione o l'esclusione del partecipante. In tali casi le quote di iscrizione versate non saranno rimborsate.
6. Il conteggio della percentuale di frequenza maturata alle singole attività formative è effettuato tramite monitoraggio informatico dell'accesso e della presenza del corsista.
7. Nel caso di mancato raggiungimento della percentuale minima di frequenza, di cui al comma 2 del presente articolo, sarà inviata apposita comunicazione al soggetto interessato tramite messaggistica interna.
8. Sono previsti esami in presenza al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio, con valutazione in trentesimi.
9. I percorsi si concludono con l'esame finale di cui all'articolo 8.

Art. 7 – Esami Intermedi

1. Secondo l'articolo 3, comma 10, del Decreto Ministeriale n. 75 del 24 aprile 2025, ogni insegnamento si conclude con un esame. L'esame si considera superato con una votazione minima di 18/30.
2. Gli esami si svolgono in presenza presso una delle sedi accreditate. La scelta della sede, effettuata nell'area riservata, non è modificabile e rimane invariata per tutto il percorso, compreso l'esame finale.
3. Gli studenti possono sostenere gli esami in qualsiasi appello presente nel calendario ufficiale, fino a un limite massimo di 4 esami nella stessa data. La prenotazione agli esami è consentita agli studenti che abbiano raggiunto la percentuale di frequenza minima imposta dalla decretazione ministeriale. A tal fine, il sistema effettuerà un calcolo automatico, tenendo in considerazione i minuti frequentati fino a due giorni prima rispetto alla data di apertura delle prenotazioni all'appello. Il sistema impedirà la prenotazione qualora sia stata superata la soglia massima del 10% di assenze sul totale delle attività.
4. Ogni esame consiste in una prova scritta da 15 domande a risposta multipla dalla durata di 30 minuti ciascuno. L'esame si considera superato con almeno 9 risposte corrette su 15 che equivale a 18/30 (ogni domanda vale due punti, senza penalizzazione per le risposte sbagliate).
5. Per effettuare la prenotazione lo studente dovrà accedere alla propria area riservata del portale eCampus e, all'interno della sezione dedicata ai Percorsi Abilitanti, selezionare "Prenotazione Appelli". Il sistema permetterà di selezionare l'Appello d'esame e la fascia oraria in cui lo studente intende sostenere la/le prova/e.
6. Lo studente può sostenere un massimo di quattro prove d'esame nel medesimo appello. Non è possibile sostenere prove d'esame in diverse fasce orarie in occasione del medesimo appello.
7. La scelta dell'appello e della fascia oraria di sostenimento delle prove, una volta effettuata, non è più modificabile.
8. Non è possibile effettuare prenotazioni al sostenimento della medesima attività didattica in più appelli consecutivi: la nuova prenotazione sarà consentita successivamente alla verbalizzazione dell'esito negativo, ovvero dell'eventuale assenza.
9. Gli esiti verranno pubblicati entro il termine di sette giorni lavorativi decorrenti dalla data di svolgimento delle prove. Gli esiti sono consultabili all'interno dell'area riservata dello

studente, disponibile sul Portale istituzionale di Ateneo, all'interno della sezione "segreteria studenti – carriera – libretto".

10. Non è prevista la possibilità per il candidato di rifiutare la verbalizzazione di un esito pari o superiore a 18/30.
11. Gli studenti che intendono avvalersi di eventuali ausili o tempi aggiuntivi devono presentare formale richiesta alla commissione CABES dell'Ateneo, finalizzata all'ottenimento della relativa delibera. Questa deve essere inoltrata alla Segreteria competente, raggiungibile all'indirizzo segreteria.corsisostegno@uniecampus.it, entro la data di chiusura delle prenotazioni di ciascun appello cui lo studente intende partecipare. Le istanze da sottoporre alla valutazione della Commissione CABES dell'Ateneo devono essere inoltrate tramite il modulo presente al link <https://www.uniecampus.it/studenti/disabilita-dsa-e-bes/>. Non sono accettate certificazioni presentate il giorno dell'esame.

Art. 8 – Prova finale

1. L'esame finale, da svolgersi in presenza, consiste in un colloquio avente ad oggetto un elaborato scritto concernente lo studio di un caso a scelta del corsista, in relazione all'esperienza professionale svolta in ambito scolastico, con particolare riguardo al quadro teorico di riferimento, alle scelte metodologico-didattiche adottate e all'uso di risorse e strumenti digitali che favoriscono l'inclusione, da depositare nei modi e nei termini di cui alle indicazioni degli Uffici di Segreteria competenti.
2. Le sedi di svolgimento dell'esame finale sono individuate dall'Università e comunicate agli Uffici scolastici regionali competenti territorialmente.
3. La prova orale finale è sostenuta in modalità presenziale presso la sede prescelta dal candidato tra quelle indicate nell'elenco di sedi disponibili.
4. La commissione d'esame è composta dal Direttore del corso o suo delegato, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso, nonché da un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale competente in riferimento alla sede d'esame, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi e che opera nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni.
5. L'accesso alla prova finale è subordinato al possesso da parte del candidato dei seguenti requisiti:
 - maturazione di una percentuale minima di frequenza alle attività formative pari al 90% per il totale delle attività;
 - superamento di tutti gli esami intermedi con un esito pari o superiore a 18/30;
 - versamento della tassa d'esame dell'importo di €150,00 (centocinquanta), a titolo di diritti di Segreteria, secondo le disposizioni che saranno indicate dalla Segreteria;
6. L'esame finale è superato da parte dei corsisti che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.
7. La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, è data dalla media aritmetica della somma dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui all'art. 7, comma 4, del presente Regolamento, e del punteggio ottenuto nell'esame finale. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.
8. Per gli studenti che intendono avvalersi di eventuali ausili o tempi aggiuntivi, dovranno farne richiesta preliminarmente alla commissione CABES dell'ateneo e ottenere la relativa delibera che deve essere inoltrata alla segreteria all'indirizzo segreteria.corsisostegno@uniecampus.it almeno 3 giorni prima rispetto lo svolgimento della prova. Per rivolgersi al CABES bisogna inviare apposita richiesta tramite il modulo presente al link <https://www.uniecampus.it/studenti/disabilita-dsa-e-bes/>. Non saranno accettate certificazioni presentate il giorno dell'esame.

9. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del Decreto Ministeriale n. 75 del 24 aprile 2025, con il superamento della prova finale di cui al presente articolo del Regolamento è acquisito il Titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e, pertanto, non è prevista la possibilità per lo specializzato di rifiutare la votazione attribuita alla prova finale dalla Commissione giudicatrice.
10. Il certificato di conseguimento del Titolo di specializzazione è rilasciato dall'Università eCampus solo a seguito del controllo sulla regolarità della posizione amministrativa del corsista.

Art. 9 – Diritto di accesso agli atti esami intermedi

1. Lo studente ha la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti di cui all'art. 7 del presente Regolamento, inviando apposita domanda motivata entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti, tramite raccomandata agli Uffici di Segreteria (via Isimbardi, 10 – Novedrate – Como), o tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: percorsiabilitanti@pec.uniecampus.it.
2. La domanda, a pena di invalidità, dovrà essere necessariamente corredata dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del richiedente, nonché da specifico atto di delega qualora presentata da parte di soggetto terzo.
L'esercizio del diritto d'accesso avviene mediante l'invio della prova svolta dallo studente.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2, d.p.r. 184/2006, i termini di legge per lavorazione dell'istanza di accesso agli atti potrebbero subire un differimento in presenza di specifiche esigenze organizzative e di tutela del regolare funzionamento dell'Ateneo.
4. È fatta salva la facoltà per l'Ateneo di procedere al rigetto dell'istanza qualora questa dovesse essere manifestamente infondata, avente finalità meramente esplorativa o comunque priva di un interesse giuridicamente rilevante (valore sostanziale o qualsiasi utilità per il richiedente).

Art. 10 – Diritto di accesso agli atti dell'Esame finale

1. Lo studente ha la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti di cui all'art. 8 del presente Regolamento, inviando apposita domanda motivata entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti, tramite raccomandata agli Uffici di Segreteria (via Isimbardi, 10 – Novedrate – Como), ovvero tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: percorsiabilitanti@pec.uniecampus.it
2. La domanda, a pena di invalidità, dovrà essere necessariamente corredata dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del richiedente, nonché da specifico atto di delega qualora presentata da parte di soggetto terzo.
L'esercizio del diritto d'accesso avviene mediante esame e/o estrazione di copia degli atti.
 - a) Nel caso di istanza inviata tramite raccomandata, l'accesso agli atti avverrà presso gli Uffici di Segreteria della Sede universitaria deputata alla conservazione dell'atto (previo appuntamento negli orari di apertura) della cui ubicazione sarà data comunicazione all'interessato.
 - b) Nel caso di istanza presentata tramite PEC, sarà allegata copia digitale dell'atto alla comunicazione di riscontro.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2, d.p.r. 184/2006, i termini di legge per lavorazione dell'istanza di accesso agli atti potrebbero subire un differimento in presenza di specifiche esigenze organizzative e di tutela del regolare funzionamento dell'Ateneo.
4. È fatta salva la facoltà per l'Ateneo di procedere al rigetto dell'istanza qualora questa dovesse essere manifestamente infondata, avente finalità meramente esplorativa o comunque priva di un interesse giuridicamente rilevante (valore sostanziale o qualsiasi utilità per il richiedente).

Art. 11 – Riconoscimenti eventuali

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, del Decreto Ministeriale n. 75 del 24 aprile 2025, l'Ateneo non effettuerà riconoscimenti dei crediti formativi già maturati nel corso di altri percorsi di studio accademici.

Art. 12 – Recesso e Rinuncia

1. Il Candidato validamente iscritto, ferma restando la regolarità della posizione amministrativa, può presentare rinuncia agli studi in qualsiasi momento, mediante istanza presentata in carta libera all'Ufficio di Segreteria competente percorsiabilitanti@pec.uniecampus.it. La rinuncia agli studi non comporta alcun rimborso, neppure parziale, dei costi di iscrizione.
2. Il Candidato ha facoltà, senza oneri e penali, di ritirare la domanda di iscrizione entro 14 giorni dalla sottoscrizione della stessa, a mezzo di raccomandata A.R., da inviare presso la sede legale dell'Università, ovvero a mezzo PEC, da inoltrare all'indirizzo percorsiabilitanti@pec.uniecampus.it. La comunicazione di recesso, ai fini del rimborso, deve essere corredata dalla specificazione dell'importo versato a titolo di iscrizione.